



COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

Provincia Catanzaro

Tel. 0961 - 925393 – Fax 0961 – 925610 Cap. 88050

Ufficio del Sindaco

Decreto del Sindaco

N. 831 In data 14 /04/2020	<u>Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per il funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza / videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 recante "Semplificazioni in materia di organi collegiali".</u>
--------------------------------------	---

L'anno **2020**, il giorno **14** del mese **aprile**, nel proprio ufficio

Il Sindaco

PREMESSO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale";
- il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi;
- in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "pandemia";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e, in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. a), che impone alle autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, tra cui il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il DPCM 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi, attraverso l'introduzione di misure aventi carattere d'urgenza;

VISTO, in particolare, il DPCM 8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale*”, il quale ha previsto che “*siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto [...]evitando assembramenti*” (art. 1, comma 1, lett. q) del DPCM 8 marzo 2020);

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO, in ultimo, il DPCM 11 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.64 dell'11.03.2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18** (c.d. CURA ITALIA) recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID*”, pubblicato sulla G.U. n.70 del 17-3-2020;

VISTO l'art. 73 del suddetto decreto legge n. 18 del 17.03.2020 recante “**Semplificazioni in materia di organi collegiali**” che al primo comma prevede: “*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*”;

PRESO ATTO che né lo Statuto né il Regolamento comunale sul funzionamento degli organi collegiali prevedono che la Giunta possa riunirsi in contesti diversi collegati mediante videoconferenza e simili sistemi;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 18.03.2020 con la quale sono stati forniti chiarimenti circa le modalità di applicazione, all'istituto della reggenza a scavalco delle sedi di segreteria da parte dei Segretari comunali e provinciali, delle recenti disposizioni adottate in materia di lavoro agile dei pubblici dipendenti;

Dato atto che nella citata circolare risulta che “*fatte salve le attività per le quali, secondo le valutazioni degli enti locali ove prestano servizio, è necessaria la loro presenza in servizio - per i segretari comunali e provinciali la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici*” con specifica attenzione alle riunioni degli organi collegiali;

TENUTO CONTO che l'art 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede, tra l'altro, che il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza in quanto la Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ex art. 50 del D.Lgs n.267/2000 e ne regola le modalità di funzionamento nel rispetto dello Statuto e di tutte le norme di legge di riferimento;

PRESO ATTO della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione dei DPCM 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/02/2020, del DL 17.03.2020, n. 18 sia attraverso la riduzione in termini numerici delle riunioni istituzionali, che attraverso l'adozione di sistemi che assicurino la partecipazione dei componenti in modalità a distanza attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione;

CONSIDERATO che:

- occorre predisporre gli strumenti idonei e opportuni per far fronte alle esigenze di governo del Comune nelle attuali situazioni emergenziali derivanti dalla epidemia in corso che impongono, tra l'altro, di evitare il più possibile ogni spostamento delle persone;
- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, grazie al grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, oggi consentiti dall'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video;
- per giurisprudenza costante e prevalente, che i termini "partecipazione", "intervento", "presenza", ovunque adoperati, non implicano alcuna particolare modalità di partecipazione, di intervento o di presenza, ma anzi vanno letti in senso ampio come comprensivi della fattispecie della tele/video conferenza, in forza dei canoni di interpretazione estensiva (all'interno dello spazio individuato dalla lettera della legge), teleologica (cioè in rapporto alla finalità perseguita: consentire il dibattito e la votazione simultanei) ed evolutiva (che impone di tener conto di ciò di cui non poteva tener conto il legislatore storico);

RITENUTO che:

- è necessaria l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza e richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli componenti dell'organo giuntale circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dalla Giunta stessa o dal Sindaco;
- fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per la diffusione del virus COVID deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, il Segretario Comunale dovrà curare, ai sensi dell'art. 97 TUEL, la verbalizzazione dei lavori della Giunta riportando nel corpo dell'atto deliberativo le misure urgenti nazionali e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica ed, in particolare, il riferimento all'art. 73 del decreto legge del 17.03.2020, n. 18 recante "*Semplificazioni in materia di organi collegiali*";

RAVVISATA l'urgenza di provvedere al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità dell'Organo esecutivo, anche in presenza delle restrizioni indicate dal DPCM 9/3/2020 e seguenti in materia di contrasto al virus COVID-19;

DATO ATTO che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale in conformità a quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 73 del suddetto D.L. n.18 del 17.03.2020 che dispone, tra l'altro, "*Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci*";

RICHIAMATI

- l'art. 3-bis l. 241/1990;
- l'art. 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1;
- l'art. 45, comma 1, d. lgs 82/2005;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e dell'improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio, al fine di contemperare l'interesse alla tutela della salute pubblica con le esigenze di continuità dell'azione amministrativa;

DISPONE

1.Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.Di approvare, in via straordinaria, la disciplina relativa alla tenuta delle sedute della Giunta comunale ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020, secondo le presenti linee guida :

- il Sindaco, il Segretario comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente locale possono partecipare alle sedute della Giunta comunale collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
 - qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale del Comune, ove si trova almeno il Sindaco o il Vicesindaco ovvero da chi presiede l'organo collegiale. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi degli Assessori intervenuti in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
 - il collegamento audio/video deve essere idoneo:
 - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta comunale;
 - a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) **di dare mandato** all'Area tecnica di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- 5) **di stabilire** che le presenti disposizioni decorrono dalla data del presente provvedimento e con successivi regolamenti se ne disciplinerà l'organizzazione.

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti la Giunta comunale, al Segretario Comunale e ai Responsabili di Area.

7. Di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, in conformità a quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17.03.2020.

8. Di pubblicare il presente Decreto all'albo on line dell'Ente e nella sezione dell'"Amministrazione trasparente"- "**Disposizioni generali**" sottosezione "**Atti Generali**".

Dalla residenza comunale, lì 14.04.2020

Il Sindaco

F.to Dr. Domenico Raffaele